

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 21-48-213-446 - bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 31 maggio 1984 — dell'articolo 13 dal testo unificato proposto dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) per i disegni di legge (V. Stampato n. 21-48-213-446-A)

d'iniziativa dei senatori POLLIDORO, MARGHERI, PETRARA, BAIARDI, BONAZZI, CONSOLI, DE SABBATA, FELICETTI, MIANA, POLLASTRELLI, URBANI e VOLPONI (21); JERVOLINO RUSSO, LOMBARDI, TRIGLIA, FONTANA, BOMPIANI, FIMOIGNARI, SAPORITO, D'AGOSTINI, NEPI, MANCINO, BOMBARDIERI, PACINI e MARTINI (48); SCEVAROLLI, FABBRI, SPANO Roberto, SELLITTI, BUFFONI, CIMINO, CASTIGLIONE, DELLA BRIOTTA, FRASCA, ORCIARI, SPANO Ottavio, VELLA, BOZZELLO VEROLE, CASSOLA, COVATTA, DE CATALDO, DE MARTINO, DI NICOLA, FINOCCHIARO, GARIBALDI, GIUGNI, GRECO, MARINUCCI MARIANI, MASCIADRI, MONSELLATO, MURATORE, NOVELLINI, PANIGAZZI, SCAMARCIO, SEGRETO, TROTTA e VASSALLI (213); CROLLALANZA, LA RUSSA, GRADARI, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANO, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e ROMUALDI (446)

approvato dall'Assemblea, nella parte non stralciata, nell'anzidetta seduta del 31 maggio 1984, con il seguente titolo: « Legge-quadro per l'artigianato » (V. Stampato Camera n. 1791)

Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le Regioni prevedono agevolazioni creditizie a favore delle imprese artigiane, nei limiti stabiliti dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante intervento a medio e a breve termine.

Gli interventi regionali nel settore del credito a medio termine, finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane ed aventi durata superiore a 24 mesi, si esplicano entro i limiti massimi di importo e di durata di cui all'articolo 34, quinto e settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè entro i limiti di garanzia sussidiaria di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, ed i limiti minimi di tasso stabiliti con decreto del Ministro del tesoro 7 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976, in applicazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Analogamente le Regioni prevedono agevolazioni a favore delle imprese artigiane in conto canoni di locazione finanziaria. Gli interventi conseguenti si esplicano, in valore attuale, in misura equivalente a quella degli interventi indicati nel comma precedente.

Gli interventi regionali nel settore del credito a breve termine, avente durata non superiore a 24 mesi, per le esigenze di esercizio delle imprese artigiane sono finalizzati alla costituzione di cooperative di garanzia tra imprese artigiane, nonchè alla partecipazione regionale al fondo di garanzia ed alla gestione delle cooperative predette.

Gli interventi regionali possono essere diretti alla concessione di contributi in conto interessi a condizione che il tasso a carico della impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui al precedente comma.

È affidato alle Regioni l'accertamento dell'effettiva destinazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi alle esigenze di esercizio dell'impresa finanziata.

Le Regioni possono infine prevedere agevolazioni a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 6 della « Legge quadro per l'artigianato », che stipulano contratti di cessione globale di crediti commerciali ceduti (*factoring*).

Gli interventi di cui al comma precedente debbono osservare il limite indicato al quinto comma del presente articolo.

I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono programmati a favore di categorie e zone non sufficientemente sviluppate; a tal fine le Regioni potranno prevedere, nell'ambito dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, criteri preferenziali e condizioni differenziali per categorie artigiane, zone e investimenti.

